

LEGGE DI STABILITÀ 2016 - APPROFONDIMENTI

TESTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016	APPROFONDIMENTO
<p>Art. 1, comma 109</p> <p>Congedo obbligatorio padre lavoratore</p> <p>109. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p>CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE LAVORATORE</p> <p>Viene prorogata per l'anno 2016 la sperimentazione del congedo obbligatorio e del congedo parentale per il padre lavoratore. Il congedo obbligatorio è aumentato da uno a due giorni, da fruire anche in via non continuativa.</p>

Art. 1, commi 217 e 218

Concorso a dirigente scolastico

217. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».

218. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il comma 2 è abrogato; *b)* il comma 3 è sostituito

CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO

Viene modificato l'articolo 29 del d.l.vo 165/2001, prevedendo che l'indizione del concorso sia nuovamente di competenza del MIUR e non più della scuola nazionale dell'amministrazione. Anche le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso non saranno più definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ma direttamente con decreto del Ministro dell'istruzione.

LEGGE DI STABILITÀ 2016 - APPROFONDIMENTI

dal seguente: «3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LEGGE DI STABILITÀ 2016 - APPROFONDIMENTI

Art. 1, comma 230

Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche

230. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 23,5 milioni per l'anno 2016.

FONDO DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Si prevede un incremento di 23,5 milioni del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2016. In conseguenza sono apportate modifiche alle norme di copertura finanziaria previste dalla legge 107/2015.

LEGGE DI STABILITÀ 2016 - APPROFONDIMENTI

Art. 1, commi 257

Trattenimento in servizio personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera

257. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PERSONALE IMPEGNATO IN PROGETTI DIDATTICI INTERNAZIONALI SVOLTI IN LINGUA STRANIERA

Si prevede la possibilità per il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera che raggiunga i requisiti per il trattamento di quiescenza di chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

Art. 1, comma 258

Istituzione fondo libri di testo

258. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.

ISTITUZIONE FONDO PER L'ACQUISTI LIBRI DI TESTO

E' istituito presso il MIUR un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per concorrere alle spese non coperte da sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e contenuti didattici anche digitali, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Il fondo è finanziato per il triennio 2016-2018. I criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.

Art. 1, comma 265

Lavoratori scuola salvaguardati

265. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salva-guardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

LAVORATORI SCUOLA SALVAGUARDATI

Al fine di chiarire i dubbi sorti in merito alla decorrenza delle cessazioni dal servizio del personale della scuola che fruisce della cosiddetta "sesta salvaguardia" a seguito del ritardo della comunicazione da parte dell'INPS del possesso dei requisiti, la norma stabilisce che coloro che hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015 possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, drogando, quindi, a quanto previsto dal TU 297, che impone la cessazione dal servizio, e il conseguente accesso al trattamento pensionistico, dal 1° settembre successivo alla domanda di cessazione. Ricordiamo che le norme della legge di stabilità hanno effetto dal 1° gennaio 2016 e quindi è da tale data che sarà possibile utilizzare questa precisazione normativa.

Art. 1, comma 281

Opzione donna

281. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017. **Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con**

OPZIONE DONNA

Viene disposta la proroga dell'*opzione donna* al 31 dicembre 2015. Pertanto le lavoratrici potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e tre mesi maturati entro il 31 dicembre 2015 e a condizione che optino per la liquidazione della pensione secondo le regole del calcolo contributivo.

LEGGE DI STABILITÀ 2016 - APPROFONDIMENTI

<p>successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.</p>	
--	--